



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Eduardo Savarese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5644 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto: impugnazione di delibera di approvazione di bilancio di SRL.

D. M. G., elettivamente domiciliata in Nola (omissis) che la rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione, quale socia comproprietaria e rappresentante comune della quota del 22,5 % della IMMOBILIARE IV. SRL.

ATTRICE

E

IMMOBILIARE IV. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (omissis) che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. In via preliminare, il tribunale affronta la questione sottoposta da parte attrice nell'introdurre il presente giudizio che, pur rilevando profili non oggetto di contestazione da parte della società convenuta (alcun argomento in merito è stato avanzato dalla difesa di essa), coinvolge l'esercizio della giurisdizione da parte del tribunale adito e, pertanto, deve essere decisa dal giudice *ex officio*. L'attrice ritiene che la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società convenuta, che rimette ad arbitri le controversie tra soci o tra soci e la società, sia invalida, in quanto non conforme al modello legale delineato dall'art. 34 del Decreto legislativo 5/03, e non uniformato al dettato normativo nel periodo di tempo indicato dalla norma transitoria di cui all'art. 223 disp. Att. C.c. In effetti, con l'entrata in vigore del diritto societario, la dottrina e la stessa giurisprudenza si erano divise tra chi riteneva che il modello delineato dalla legge fosse esclusivo e chi invece era fautore della teorica cd. del doppio binario, in base alla quale il modello legale introdotto dalla riforma doveva considerarsi alternativo, a scelta delle parti, rispetto ad altri, in specie a quello individuato dall'art. 808 c.p.c. La questione deve intendersi superata in forza di un trend giurisprudenziale

di legittimità che, ripudiando la sostenibilità della teoria del doppio binario, ha invece confermato l'esclusività obbligatorio del modello speciale di legge (cfr. Cass. 13 ottobre 2011 n. 21202, da ultimo e, nello stesso senso Cass. 9.12.2010 n. 24867, 11 marzo 2011 n. 5913, 20 luglio 2011 n. 15892). Sussiste, pertanto, la giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria, non essendo la clausola arbitrale contenuta nello Statuto della società convenuta conforme a quanto stabilito dal citato articolo 34.

2. Prima di decidere il merito della controversia, è opportuno delineare precisamente il suo *thema decidendum*. L'attrice, in effetti, richiede la declaratoria di invalidità della delibera assembleare del 29 aprile 2010 con la quale è stato approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, fondando tale richiesta sulla seguente tesi giuridica: avendo fatto richiesto di accedere ai documenti sociali e non avendo ottenuto positivo riscontro, tanto da dover richiedere al Tribunale in via cautelare la piena tutela del diritto di accesso ex art. 2476 comma 2 c.c. con ricorso depositato il 23 aprile 2010, sei giorni prima della indicata assemblea, la delibera ivi adottata deve considerarsi nulla e/o annullabile. Nell'atto di citazione di null'altro si duole parte attrice. E' per questa ragione che questo giudice, in qualità di giudice istruttore, non ha dato ingresso alla pur richiesta CTU sui quesiti formulati dalla difesa dell'attrice

che è opportuno riportare per esteso (cfr. pag. 9, memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. nell'interesse di M. G. D.): "...verifichi l'ammontare e la genesi, ossia i singoli apporti, dei conti 'debiti verso soci per finanziamenti', 'riserva in c/futuri aumenti capitale', 'versamento soci c/futuro aumento di capitale', 'fondo copertura perdite', nonché il loro utilizzo anche parziale a copertura delle perdite così come risulta dal bilancio 2009; 2) previa verifica degli importi di cui ai preliminari 1996/1997 determini il valore di mercato dei beni di cui ai sei atti stipulati nel 2009 menzionati a pag. 8 della nota integrativa al bilancio 2009; 3) verifichi la natura e la movimentazione della voce 'acconti (ricevuti)' indicati nei debiti della situazione patrimoniale; 4) determini la consistenza reale della voce 'rimanenze' e la sua movimentazione; 5) determini la valutazione della partecipazione in C. SRL e la correttezza della sua svalutazione operata nel conto economico della IMMOBILIARE IV. SRL; 6) determini la reale situazione patrimoniale all'inizio e alla fine dell'esercizio 2009". Tale istanza istruttoria è stata avanzata dall'attrice in conseguenza della primaria istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere documentazione dalla società (la documentazione per la quale vi era stato ordine - cautelare - di questo Tribunale, rimasto ineseguito anche a seguito della introduzione del presente giudizio di merito). L'istanza di esibizione veniva accolta da questo giudice ed in parte all'ordine conseguente parte convenuta

ottemperava. Tuttavia, i quesiti che parte attrice ha auspicato venissero posti ad un nominando CTU esulano evidentemente dal *thema decidendum* delineato dagli stessi atti difensivi di parte attrice, introducendo a ben vedere, per ogni quesito, una doglianza di invalidità del deliberato assembleare di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 mai prima di detta memoria istruttoria avanzate da parte attrice. In realtà, la difesa dell'attrice intendeva evidentemente che, acquisita la documentazione a seguito di ordine di esibizione, potessero accertarsi pienamente le irregolarità del bilancio. Ma questa strategia difensiva finisce però con l'introdurre in modo inammissibili nuovi elementi di giudizio a seguito dello spirare del termine di cui all'art. 183 comma

6 n. 1 c.p.c. A ben vedere, infatti, le doglianze confluite nei quesiti che la difesa dell'attrice avrebbe auspicato fossero sottoposti ad un CTU avrebbero potuto e dovuto essere sollevate sin dall'inizio e nel corpo dell'atto di citazione, proprio per sostanziare la tesi dell'invalidità della delibera per assenza di qualsivoglia supporto informativo a vantaggio del socio, oggi opponente.

Delineato il *thema decidendum* nei termini ora esposti, è necessario brevemente rilevare che la invalidità delle delibere di assemblee di SRL è disciplinato oggi dall'art. 2479 ter c.c. , che individua ipotesi di invalidità relativa ai

primi due commi, ipotesi di nullità intermedia e di nullità assoluta. Bisogna allora stabilire in quale categoria di invalidità ricada il vizio lamentato da parte attrice. A parere di questo giudice, non si tratta di una ipotesi di invalidità relativa disciplinata dal primo e secondo comma della disposizione da ultimo citato: infatti, non ci troviamo di fronte ad un conflitto di interessi, né ad una non conformità a legge o statuto del procedimento di formazione del deliberato assembleare. In specie, va esclusa una non conformità al modello procedimentale legale e statutario in quanto non è contestato alcun difetto di convocazione, di forma nella redazione dell'ordine del giorno ovvero del verbale di assemblea, né alcuna carenza pubblicitaria ai sensi dell'art. 2429 c.c. (applicabile alle SRL), norma, questa, che delinea gli specifici adempimenti di natura pubblicitaria richiesti per l'approvazione del bilancio. Deve allora verificarsi se la doglianza attorea è riconducibile alle ipotesi di invalidità (cd. nullità intermedia) disciplinate dalla prima parte del terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. In effetti, questa disposizione individua tra le forme di nullità delle decisioni dei soci il caso di deliberazioni assunte in assoluta mancanza di informazione da parte di uno dei soci. Molto dibattuto in dottrina è il significato da attribuire a questa, piuttosto generica, espressione adoperata dal legislatore.

Secondo un primo approccio, la norma va letta unitamente al rinvio che l'art. 2479 ter c.c. ultimo comma opera rispetto ad alcune norme relative alla invalidità delle delibere assembleari adottate nelle S.p.A., tra le quali vi è l'articolo 2379bis c.c., che prevede la sanatoria di sole due ipotesi di nullità, cioè quelle dipendenti dalla carenza di convocazione e dalla mancanza di verbale. Si argomenta pertanto che, se l'art. 2479 ter c.c. ultimo comma richiama la speciale disposizione in materia di sanatoria di delibere di S.p.A., ciò vuol dire che il difetto assoluto di informazione equivale alle due ipotesi tipiche di invalidità previste dall'art. 2379 bis c.c. A ciò si obietta però che è ben possibile che le ipotesi specifiche previste da questa disposizione siano casi specifici all'interno del più ampio *genus* dell'invalidità per assoluta mancanza di informazione, categoria dunque più ampia, pertanto non esaurita dalle specifiche forme di nullità di cui all'art. 2379 bis c.c. Altro orientamento suggerisce la necessità di addivenire ad una interpretazione restrittiva della norma, onde non attribuire un margine troppo elevato di discrezionalità interpretativa all'autorità giudiziaria, ciò che determinerebbe il rischio di impugnazioni in grado di minare la certezza degli affari sociali, ponendosi così in contrasto con lo scopo del legislatore della riforma. Altri ancora, rilevando come nella SRL manchi una norma del

III **CASO** it

tipo contenuto nell'art. 2374 c.c., e, dunque, il socio non possa richiedere un rinvio dell'assemblea per l'esame dei documenti rilevanti, ritengono che la mancanza assoluta di informazione possa ravvisarsi in ogni caso in cui il socio che non abbia potuto ottenere un rinvio, per la carenza informativa in cui versi, rilevi già a verbale il 'sospetto' di nullità della delibera.


A parere del tribunale, è necessario addivenire ad una interpretazione che, nel rispetto della formulazione letterale della disposizione, contemperi gli opposti interessi che, nella SRL, il legislatore ha inteso tutelare nel corpo dell'art. 2476 c.c., cioè quello ad un regolare e spedito andamento della gestione sociale, da un lato, e quello ad una piena informazione a vantaggio del socio che lo richieda, dall'altro. La dizione "mancanza assoluta di informazione" può ragionevolmente intendersi come fonte di invalidità della delibera dell'assemblea nel caso in cui al socio sia stato negato l'accesso ai documenti della società ex art. 2476 c.c. La lettera della legge, in effetti, consente di ricomprendere in essa i casi in cui il socio debba subire gli effetti di una decisione della maggioranza in assenza della minima consapevolezza, per fatto ad esso non imputabile. Dunque, può legittimamente coordinarsi l'obbligo di informazione di cui all'art. 2476 c.c. con la causa invalidante contemplata dall'art. 2479 ter c.c. Ma

questo coordinamento non può trasformarsi in una automatica equazione, che rende il fatto stesso di non fornire i documenti richiesti al socio fonte di nullità della delibera assembleare inerente ai documenti richiesti. Se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, ci sarebbe stato un raccordo espresso tra le due disposizioni ed anzi, la sanzione della violazione degli obblighi informativi verso il socio sarebbe stata, automaticamente, la declaratoria di invalidità dell'eventuale, conseguente deliberato assembleare. Il legislatore ha invece lasciato un necessario margine di apprezzamento all'autorità giudiziaria, a seconda delle concrete circostanze del caso, in modo che questa addivenga ad un giudizio di invalidità quando si verifichi, in concreto ed effettivamente, che la inottemperanza all'obbligo informativo gravante sulla società a vantaggio del singolo socio che ne faccia richiesta causi una totale assenza di informazione in grado di minare irrimediabilmente l'espressione del voto da parte del socio. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e pertanto la domanda dell'attrice, per come formulata, non può che essere respinta. Giova ribadirlo: deve escludersi un'equazione o una geometria sanzionatoria tra diritto di informazione ex art. 2476 comma 2 c.c. e art. 2479 ter c.c. Nel caso in cui la società si sottragga all'obbligo di fornire i documenti sociali richiesti, infatti, il socio potrà ricorrere

II CASO it

all'autorità giudiziaria e potrà far eseguire coattivamente l'ordine emesso dal tribunale ex art. 669 duodecies c.p.c. (ciò che non è avvenuto nel caso di specie; anzi, a marzo 2011 la società ha messo a disposizione la documentazione alla socia oggi opponente, senza ottenere però riscontro alcuno e su tale circostanza nulla l'attrice ha specificamente dedotto). Una volta eseguito l'ordine giudiziale, spontaneamente o coattivamente, il socio potrà attivare, esaminata la documentazione e ove ne sussistano i presupposti, i rimedi specificamente previsti dall'art. 2476 c.c. e cioè la richiesta di revoca dell'amministratore e l'azione di responsabilità nei suoi confronti. Ma potrà anche richiedere (avendone il tempo, dato il più lungo termine triennale di cui all'art. 2479 ter c.c.) la declaratoria di invalidità della delibera, ove dimostri che la documentazione fornita soltanto in ritardo dalla società avrebbe consentito, se ottenuta tempestivamente, una conoscenza piena della realtà economico - patrimoniale della società, ai fini della delibera impugnata, prima inesistente. A ben vedere, il corredo documentale che il legislatore ritiene necessario mettere a disposizione dei soci ai fini della consapevole approvazione del bilancio è specificamente individuato dall'art. 2429 c.c. Ove poi emerga che tale corredo era in realtà una rappresentazione non veritiera della società, ciò si tramuterà in una specifica

responsabilità risarcitoria a carico dell'organo amministrativo, che non a caso è l'effetto ed il corollario proprio dell'esercizio del diritto di informazione ex art. 2476 c.c. Nel caso di specie, come dimostrano chiaramente i quesiti al CTU nominando auspicato da parte attrice, le doglianze riversate nei quesiti avrebbero potuto essere formulate: a) come impugnativa di bilancio, anche senza avere piena cognizione dei documenti oggetto della richiesta di accesso da parte della D., in quanto gli accertamenti richiesti dall'attrice riguardano la veridicità ed analiticità dei dati di bilancio, e sono rimasti esplorativi anche dopo l'esibizione della documentazione da parte convenuta: in altri termini, se l'attrice avesse dubitato di dette veridicità ed analiticità avrebbe potuto impugnare il bilancio dolendosi già in atto di citazione di quanto impropriamente è confluito nella memoria istruttoria; dopo il deposito della documentazione, alcuna specifica deduzione è stata avanzata dall'attrice a conferma della sua tesi, circa la invalidità della delibera per una rappresentazione della situazione economico-finanziaria-patrimoniale non rispondente a verità (ciò che si richiedeva, appunto, nella CTU), pur essendo stata la documentazione depositata il 22 settembre 2011 e la comparsa conclusionale il 2 febbraio 2012; b) potranno essere formulate come fattori incidenti sulla responsabilità



GASO

it

dell'amministratore per violazione degli obblighi di legge o di statuto). Diversamente opinando, e cioè a voler ritenere che il fatto stesso che il diritto di informativa di cui gode il socio, il quale non sia stato pienamente (o tempestivamente) garantito dalla società, sia necessariamente alla base dell'invalidità assoluta del deliberato assembleare, condurrebbe ad un formalismo paralizzante per la società e non esaudirebbe certo concrete e fondate aspettative di giustizia, buon andamento degli affari sociali e salvaguardia del valore della quota a vantaggio del socio dissenziente. In conclusione, il non avere la difesa dell'attrice circostanziatamente allegato e provato il nesso concreto ed effettivo tra il mancato (o ritardato) accesso agli atti sociali e il contenuto della delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 rende la domanda attorea priva di fondamento. Essa deve pertanto essere rigettata. La controversa interpretazione dell'art. 2479 ter e la novità della questione, in uno all'obiettivo e censurabile ritardo della società nella messa a disposizione dei documenti richiesti (emersi soltanto con l'ordine di esibizione ed in parte) inducono a ravvisare giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale di Nola, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
M. G. D. con atto di citazione notificato il 23 luglio 2010
nei confronti della società Immobiliare Iv. SRL, ogni altra
richiesta, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Nola, il 13 marzo 2012.

Il giudice

Eduardo Savarese

II CASO.it